



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Prot.: 248171/RU

Roma, 29 aprile 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1124, lett. *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *“La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall'articolo 1, comma 1124, lettera *f*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *“Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-*bis*, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-*bis* e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 75, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui: *“Le disposizioni di cui agli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo della equivalenza di cui al comma 1-*bis*. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-*bis* del presente articolo, le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942 n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1984 n. 50.”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, secondo cui *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis*”*;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 7-*quinqües*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 6-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, secondo cui *“Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita”*;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante *“Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, con il quale sono stati aggiunti all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 7-*quater* e 7-*quinqües*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, con il quale è stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024;

VISTA la determinazione direttoriale 18 marzo 2021, protocollo n. 83685/RU, con la quale è stato disciplinato il regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

VISTO, in particolare, l'articolo 12-*bis*, comma 3, della determinazione direttoriale 18 marzo 2021, protocollo n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale 9 aprile 2024, protocollo n. 207869/RU, il quale ha previsto che i prodotti di cui al comma 1, non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono identificati riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti o, in alternativa, nella *landing page* di un QR Code da apporre sul documento medesimo;

VISTO, in particolare, l'articolo 12-*bis*, comma 10, della determinazione direttoriale 18 marzo 2021, protocollo n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale 9 aprile 2024, protocollo n. 207869/RU, il quale ha previsto che i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato, nelle farmacie e nelle parafarmacie, nonché in altri esercizi di vendita, le cui confezioni risultino sprovviste degli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), e all'articolo 4, comma 4, possono essere smaltiti entro il termine stabilito con separata determinazione direttoriale;

VISTA la determinazione direttoriale 29 marzo 2021, protocollo n. 92923/RU, la quale ha stabilito, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

VISTA la determinazione direttoriale 24 ottobre 2022, protocollo n. 484563/RU, con la quale è stata disciplinata l'autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da parte dei patentini di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

VISTA la determinazione direttoriale 9 aprile 2024, protocollo n. 207869/RU, con la quale è stata aggiornata la determinazione direttoriale 18 marzo 2021, protocollo n. 83685/RU, al nuovo dettato recato dall'articolo 62-*quater*, commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la parte relativa allo smaltimento, da parte di importatori, produttori e distributori, delle scorte di prodotti di cui al precedente comma 7-*quater*, non conformi alle disposizioni recate dal medesimo articolo;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, e di dover adottare la determinazione direttoriale prescritta dall'articolo 62-*quater*, comma 7-*quinquies*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

RITENUTO di dover dare attuazione all'articolo 12-*bis*, comma 10, della determinazione direttoriale 18 marzo 2021, protocollo n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale 9 aprile 2024, protocollo n. 207869/RU,

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

Modifiche alla determinazione direttoriale del 29 marzo 2021 protocollo n. 92923/RU

1. Alla determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, protocollo n. 92923/RU, recante la disciplina dell'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento, da parte di esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole *“da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (in seguito definiti p.l.i.)”* sono aggiunte le parole *“e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in seguito definiti 'aromi)’”*;
- b) all'articolo 1, comma 2:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole *“contenenti o meno nicotina,”* sono aggiunte le parole *“e degli aromi”*;
 - 2) al numero 6), dopo le parole *“contenenti o meno nicotina,”* sono aggiunte le parole *“e degli aromi”*;
 - 3) al numero 8), dopo le parole *“contenenti o meno nicotina,”* sono aggiunte le parole *“e degli aromi”*;
- c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole *“vendita al pubblico p.l.i.”* sono aggiunte le parole *“e di aromi,”*;
- d) all'articolo 2, comma 4:
 - 1) alla lettera a), dopo le parole *“l'attività di vendita di p.l.i.”* sono aggiunte le parole *“e di aromi”*; inoltre, dopo le parole *“corrispettivi da vendite dei p.l.i.”* sono aggiunte le parole *“e degli aromi”*;
 - 2) alla lettera c), dopo le parole *“contenenti o meno nicotina,”* sono aggiunte le parole *“e degli aromi,”*;
 - 3) alla lettera g), dopo le parole *“contenenti o meno nicotina,”* è aggiunto *“e degli aromi”*;
- e) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole *“vendita dei p.l.i.”* sono aggiunte le parole *“e degli aromi”*;
- f) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole *“contenenti o meno nicotina,”* è aggiunto *“e degli aromi”*;
- g) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole *“l'obbligo di acquistare p.l.i.”* sono aggiunte le parole *“e gli aromi”*;
- h) all'articolo 4, comma 5, dopo le parole *“contenenti o meno nicotina,”* è aggiunto *“né alla preparazione o confezionamento di aromi né, altresì, alla miscelazione degli aromi con i p.l.i.”*;
- i) all'articolo 5, comma 1:
 - 1) alla lettera a), dopo le parole *“vendita dei p.l.i.”* sono aggiunte le parole *“e degli aromi”*;
 - 2) alla lettera c), dopo le parole *“vendita dei p.l.i.”* sono aggiunte le parole *“e di aromi”*;
 - 3) alla lettera d), dopo le parole *“contenenti o meno nicotina,”* sono aggiunte le parole *“oppure preparano o confezionano aromi o, altresì, miscelano gli aromi con i p.l.i.”*;
- l) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole *“dettaglio dei p.l.i.”* sono aggiunte le parole *“e degli aromi”*
- m) alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole *“contenenti o meno nicotina”* sono aggiunte le parole *“e degli aromi”*;
- n) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole *“contenenti o meno nicotina,”* sono aggiunte le parole *“e di aromi”*;
- o) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole *“giorno di p.l.i.”* sono aggiunte le parole *“degli aromi,”*;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

- p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole “*vendita dei p.l.i.*,” sono aggiunte le parole “*degli aromi,*”;
- q) articolo 10, comma 2, dopo le parole “*contenenti o meno nicotina,*” sono aggiunte le parole “*degli aromi,*”.

ARTICOLO 2

Smaltimento delle scorte di prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

1. Le scorte di prodotti di cui al comma 7-*quater* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che risultino non conformi alle disposizioni ivi contenute e alle ulteriori disposizioni di attuazione, presenti alla data del 30 aprile 2024 presso le rivendite, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono essere smaltite fino al 31 ottobre 2024.
2. Le rivendite, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, devono poter dimostrare, con atto avente data certa, di aver acquistato i prodotti di cui al comma 1 entro il 30 aprile 2024.
3. Dal 1° maggio 2024 al 31 luglio 2024, le rivendite, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono acquistare da importatori, produttori e distributori e da soggetti autorizzati all'istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione, i prodotti di cui al comma 7-*quater* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che risultino non conformi alle disposizioni ivi contenute e alle ulteriori disposizioni di attuazione, se identificati riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti stessi o, in alternativa, nella *landing page* di un QR *code* da apporre sul documento medesimo.
4. A decorrere dal 1° maggio 2024 e fino al 31 ottobre 2024, le rivendite, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono vendere al pubblico i prodotti di cui al comma precedente, nel rispetto del divieto di vendita ai minori.
5. Gli esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono vendere al pubblico fino al 30 aprile 2025 le scorte di prodotti di cui al comma 7-*quater* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che risultino non conformi alle disposizioni ivi contenute e alle ulteriori disposizioni di attuazione, presenti presso gli stessi alla data del 30 aprile 2024.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

6. Gli esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, devono poter dimostrare, con atto avente data certa, di aver acquistato i prodotti di cui al comma 5 entro il 30 aprile 2024.

ARTICOLO 3

Smaltimento delle scorte di prodotti liquidi da inalazione

1. Fermo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12-*bis* della determinazione direttoriale 18 marzo 2021, protocollo n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale 9 aprile 2024, protocollo n. 207869/RU, i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, le cui confezioni risultino sprovviste degli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), e all'articolo 4, comma 4, della medesima determinazione direttoriale, possono essere venduti entro il 31 dicembre 2025.

oooooooooooooooo

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Cons. Roberto Alesse